



Comune di Trezzano sul Naviglio

**REGOLAMENTO SUL "BARATTO
AMMINISTRATIVO" E SERVIZIO DI
CITTADINANZA ATTIVA**

DOCUMENTO ESEMPLIFICATIVO
(ALLEGATO N. 1 ALLA MOZIONE MZNM5S017/2015)

CAPO I.	DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art 1.	Finalità, oggetto ed ambito di applicazione.....	2
Art 2.	I cittadini attivi.....	2
CAPO II.	REQUISITI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO.....	3
Art 3.	Requisiti per l'attivazione degli interventi.....	3
Art 4.	Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici	3
Art 5.	Ulteriori aree di intervento.....	4
CAPO III.	BARATTO AMMINISTRATIVO	4
Art 6.	Baratto amministrativo	4
Art 7.	Applicazione del baratto amministrativo.....	4
Art 8.	Individuazione dell'importo complessivo.....	5
Art 9.	Identificazione del numero di moduli.....	5
Art 10.	Destinatari del baratto amministrativo.....	5
Art 11.	Obblighi del richiedente.....	6
Art 12.	Registrazione dei moduli	6
Art 13.	Obblighi del Comune di Trezzano sul Naviglio verso il richiedente.....	6
CAPO IV.	SERVIZIO DI CITTADINANZA ATTIVA.....	6
Art 14.	Proposta di collaborazione civica	6
Art 15.	Albo dei volontari civici	7
Art 16.	Patto di collaborazione.....	7
Art 17.	Assicurazione.....	8
Art 18.	Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale.....	8
Art 19.	Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti per gli interventi.....	9
Art 20.	Autofinanziamento.....	9
CAPO V.	PUBBLICITA' E DISPOSIZIONI FINALI.....	9
Art 21.	Pubblicità e trasparenza	9
Art 22.	Clausole interpretative	9
Art 23.	Entrata in vigore	10

CAPO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell'art.118, ultimo comma, della Costituzione e dell'art.24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e il recupero dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale, o nei casi in cui sia sollecitata dai cittadini stessi.
3. La collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
4. Il presente regolamento in particolare disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva espressione del contributo concreto al benessere della collettività, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
5. Il cittadino attivo è esempio per lo sviluppo della coscienza civica, protagonista della realtà comunale, attore dello sviluppo locale.

Art 2. I cittadini attivi

1. L'intervento di cura e di recupero dei beni comuni urbani secondo quanto previsto dall'art. 24 D.L. n. 133/2014, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo Art 3 del presente regolamento.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di recupero dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. I patti di collaborazione di cui al successivo Art 16 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
4. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legislazione vigente in materia penale, quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
5. Gli interventi di cura e recupero dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

CAPO II. REQUISITI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Art 3. Requisiti per l'attivazione degli interventi

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. Essere residenti nel Comune di Trezzano sul Naviglio
 - b. Età non inferiore ad anni 18
 - c. Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi
 - d. Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale
2. I cittadini possono costituirsi temporaneamente in gruppi di lavoro attivi, purché singolarmente abbiano i requisiti di cui al precedente comma 1.
3. Per le associazioni i requisiti richiesti sono:
 - a. Essere iscritte nell'albo delle associazioni del Comune di Trezzano sul Naviglio
 - b. Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Bareggio,
 - c. I cittadini attivi impiegati nelle associazioni dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al precedente comma 1.
4. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Bareggio.

Art 4. Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
 - a. Integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - b. Assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
 - c. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.
 - d. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
 - o Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
 - o Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;

- Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
- Pulizia dei locali di proprietà comunale;
- Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
- Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc.

Art 5. Ulteriori aree di intervento

1. Il Comune promuove la produzione di servizi collaborativi sociali viene per attivare processi di generazione e cura di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
2. Oltre che interventi di cura e recupero del patrimonio pubblico, è possibile attivare interventi nel campo culturale, sportivo, sociale e della sicurezza. Si citano a titolo meramente esemplificativo:
 - a. supporto ad iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo organizzati dal Comune
 - b. supporto ad interventi di prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale svolti dal Comune
 - c. supporto all'attività della polizia locale, durante le manifestazioni, oppure in prossimità di aree ad alta frequentazione della cittadinanza (parchi e scuole)

CAPO III. BARATTO AMMINISTRATIVO

Art 6. Baratto amministrativo

1. L'art.24 della legge n.164 del 2014 "Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio" disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati.
2. Con il concetto di "baratto amministrativo" si introduce la possibilità di applicare l'art. 24 della legge n.164 del 2014 in corresponsione del mancato pagamento dei tributi comunali già scaduti, ovvero di contributi per inquilini morosi non colpevoli, offrendo all'ente comunale, e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali. Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata la prima forma di intervento di politica sociale in luogo di beneficenza pubblica, alla quale è possibile accedere in assenza dell'opportunità del "baratto amministrativo".

Art 7. Applicazione del baratto amministrativo

1. Il "baratto amministrativo" viene applicato, in forma volontaria, ai cittadini che hanno tributi comunali non pagati sino al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda o che hanno ottenuto contributi come inquilini morosi non colpevoli negli ultimi tre anni.
2. I destinatari del "baratto amministrativo" non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

Art 8. Individuazione dell'importo complessivo

1. Prima della predisposizione dello schema di bilancio, la Giunta comunale, stabilisce l'importo complessivo del "baratto amministrativo". Al fine di determinare l'importo limite, i Responsabili di settore del Comune di Bareggio sono chiamati a predisporre un riepilogo dell'ammontare di morosità dei tributi per gli anni precedenti, da sottoporre alla Giunta.

Art 9. Identificazione del numero di moduli

1. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, il Settore Patrimonio del Comune di Trezzano sul Naviglio, di concerto con gli altri settori dell'ente, predispone un progetto di lavoro come contropartita dell'importo fissato nell'Art 8 del presente regolamento, al fine di individuare il numero di moduli composto da n. 8 ore ciascuno per l'ammontare complessivo, tenuto conto del valore simbolico di €60 per ciascun modulo e del limite individuale di € 780,00 per famiglia.
2. Il Responsabile del Settore patrimonio individua un Tutor, fra i dipendenti dell'ente, al fine di delegare le attività di coordinamento per la realizzazione del progetto.

Art 10. Destinatari del baratto amministrativo

1. I destinatari del "baratto amministrativo" sono residenti che hanno tributi comunali non pagati ovvero che hanno ottenuto contributi come inquilini morosi non colpevoli negli ultimi tre anni.
2. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio deve essere avviata la procedura per la presentazione delle richieste di adesione al baratto amministrativo. Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo", la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:

ISEE sino a € 2.500	8
ISEE sino a € 4.500	6
ISEE sino a € 8.500	4
ISEE sino a € 10.500	3
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	3
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	1
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto	2
I nuclei monogenitoriali con minori a carico	3
I nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare)	2
Morosità non colpevole	3
Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda	1

3. Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna.
4. L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.
5. Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte del Settore Patrimonio è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

Art 11. Obblighi del richiedente

1. Il destinatario del "baratto amministrativo" opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarità e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'ente. E' tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.
2. Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del tributo, riconoscendo ***n. 8 ore di partecipazione al "baratto amministrativo" ogni €60 di tributo simbolico da versare.***

Art 12. Registrazione dei moduli

1. In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono esplicitati, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo "baratto amministrativo". Lo svolgimento delle attività di cui al "baratto amministrativo" può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale, ovvero in maniera indipendente su indicazione del Tutor. Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del responsabile del Settore Patrimonio

Art 13. Obblighi del Comune di Trezzano sul Naviglio verso il richiedente

Il Comune di Trezzano sul Naviglio provvede a fornire gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività, ivi inclusa una copertura assicurativa. Qualora le attività richiedano competenze particolari e specifiche diverse da quelle possedute dai beneficiari del "baratto amministrativo" purché dichiarate nel modulo di domanda del "baratto amministrativo", il Comune di Trezzano sul Naviglio si impegna a fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, con modalità da concordare con i richiedenti stessi che sono tenuti a partecipare.

CAPO IV. SERVIZIO DI CITTADINANZA ATTIVA

Art 14. Proposta di collaborazione civica

1. La proposta di collaborazione civica può avvenire su iniziativa del Comune di Bareggio oppure di singoli cittadini, gruppi di cittadini o associazioni
2. La proposta di collaborazione civica fatta pervenire dai cittadini o associazioni deve contenere:
 - a. Generalità complete del proponente (singolo o associato);
 - b. Dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti di cui all'Art 3 del presente regolamento;
 - c. Proposte di attività-servizio da svolgere nell'ambito delle attività-servizi previsti dal presente Regolamento
3. La proposta di collaborazione civica fatta pervenire dai cittadini o associazioni sarà assegnata ad un Responsabile di settore, il quale dovrà fornire il parere tecnico sulla fattibilità della proposta. Entro 30 giorni dalla presentazione della proposta, la Giunta adotta una delibera di approvazione o non accoglimento della proposta, motivando la propria decisione. Al fine di salvaguardare l'instaurarsi di un rapporto civico, la Giunta e i proponenti hanno la possibilità di proporre modifiche o integrazioni alla proposta.

Art 15. Albo dei volontari civici

1. Il Comune di Trezzano sul Naviglio può proporre ai cittadini, gruppi di cittadini o associazioni proposte di collaborazione. La proposta deve essere effettuata mediante avviso pubblico e ampiamente divulgata mediante i canali di informazione.
2. Al fine di snellire e rendere più celeri le procedure di collaborazione, il Comune può costituire l'Albo dei volontari civici, dal quale poter accingere per la realizzazione delle proposte di collaborazione.
3. L'Albo dei volontari civici è articolato in aree di intervento. Le aree di intervento possono essere modificate o integrate con atto di Giunta. Possono iscriversi all'Albo i cittadini in possesso dei requisiti di cui all'Art 3 del presente regolamento.
4. In prima applicazione l'Albo è costituito mediante avviso pubblico, a cura del Settore dell'Ente individuato dalla Giunta, per la raccolta delle domande dei cittadini interessati, entro 60 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento.
5. La valutazione dei cittadini che presentano richiesta di iscrizione all'Albo dei volontari civici, è a cura del Responsabile del settore comunale competente per l'area d'intervento scelta.

Art 16. Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune di Bareggio e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente Capo del regolamento.
2. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
 - b. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

- c. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d. Le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del presente regolamento nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - e. Le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - f. Le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - g. Le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
 - h. L'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
 - i. Le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
 - j. Le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione, ma unicamente di un disciplinare con cui il cittadino attivo si obbliga al rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento.

Art 17. Assicurazione

1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Per quanto attiene le associazioni, queste dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.
3. Il cittadino attivo/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art 18. Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel

patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal comune.

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art 19. Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti per gli interventi

1. Il patto di collaborazione individua il valore massimo della prestazione prestata sulla base della valutazione del servizio prestato effettuata dagli uffici comunali.

Art 20. Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le attività di servizio civico a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
 - a. La possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b. La possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini.

CAPO V. PUBBLICITA' E DISPOSIZIONI FINALI

Art 21. Pubblicità e trasparenza

1. Al fine di promuovere e rendere trasparente le attività disciplinate dal presente regolamento, è istituita nel sito web del Comune di Trezzano sul Naviglio, una sezione denominata "Cittadinanza Attiva". All'interno di questa sezione sono pubblicati, oltre al presente regolamento:
 - a. I progetti di Baratto amministrativo, avendo cura di rispettare le norme del Codice della privacy
 - b. I patti di collaborazione stipulati
 - c. L'Albo dei volontari civici
 - d. I disciplinari dei cittadini attivi

Art 22. Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamati ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione.

3. Il Consiglio comunale, mediante la Commissione consiliare Istituzionale, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

Art 23. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di 18 mesi.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.